

Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2022

Classificazione: II/7

Struttura proponente: Divisione Appalti, Convenzioni e Patrimonio - Ufficio convenzioni e procedimenti

elettorali

Soggetto richiedente: Direttore generale

N. ordine del giorno: 15.01

Argomento: Elezioni

Oggetto: Art. 27 dello Statuto dell'Università degli Studi di Siena e art. 34 del Regolamento elettorale e per la costituzione degli organi dell'Università degli Studi di Siena (elezione del Rettore)

Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell'adunanza previsti dall'articolo 4 del *Regolamento generale di Ateneo*, invita il Consiglio a deliberare.

Il Consiglio di Amministrazione nella seguente composizione:

	F	С	Ast	Ag	Ass		F	С	Ast	Ag	Ass
Prof. Francesco FRATI	х					Dott.ssa Rosanna ZARI				Х	
Prof. Costanza CONSOLANDI	х					Prof. Giuliano VOLPE				Х	
Prof. Paola PALMITESTA	х					Dott. Vittorio INNOCENTI				Х	
Prof.ssa Alessandra VIVIANI	х					Sig.na Erika MARTINI	х				
Prof. Alessandro ROSSI	х					Sig. Lorenzo CIACCIO				Х	
Dott. Lorenzo COSTA	х										

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast = astenuto, Ag= assente giustificato, Ass = assente)

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare all'art. 6 ("Autonomia delle Università");
- Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", in particolare all'art. 2, comma 1, lett. c) e d), e comma 11;
- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Siena, in particolare all'art. 27, il quale disciplina la procedura per l'elezione del Rettore, e ivi ancor più specificamente il comma 2, il quale stabilisce che "L'elettorato attivo, definito con riferimento alla data di indizione delle elezioni, spetta:
 - a) a tutti i docenti di ruolo e fuori ruolo dell'Ateneo;
 - b) a tutti gli studenti eletti nei Consigli di Dipartimento;
 - c) al personale tecnico e amministrativo in servizio a tempo indeterminato, i cui voti individuali sono ponderati in maniera tale che il peso complessivo degli aventi diritto sia pari al 12% dei docenti aventi diritto di voto ai sensi della lettera a)",
 - e il comma 4, il quale stabilisce che "Nella prima votazione risulta eletto il candidato che ottiene un numero di voti pari almeno alla maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione, nella seconda votazione risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di ulteriore mancata elezione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti (...)":
- visto il vigente Regolamento elettorale e per la costituzione degli organi dell'Università degli Studi di Siena, in particolare all'art. 34, il quale disciplina la votazione nell'ambito della procedura per l'elezione



del Rettore, e ivi – ancor più specificamente – i commi 2, 4, 5 e 6, i quali stabiliscono che "2. **L'elettorato attivo**, definito con riferimento alla data di indizione delle elezioni, spetta:

- a) a tutti i docenti di ruolo dell'Ateneo;
- b) a tutti gli studenti eletti nei Consigli di Dipartimento;
- c) al personale tecnico e amministrativo in servizio a tempo indeterminato, i cui voti individuali sono ponderati in maniera tale che il peso complessivo degli aventi diritto sia pari al 12% dei docenti aventi diritto di voto ai sensi della lettera a) (...) 4. Ai sensi dell'art. 27, comma 4, dello Statuto, nella prima votazione risulta eletto il candidato che ottiene un numero di voti pari almeno alla maggioranza assoluta degli aventi diritto. 5. In caso di mancata elezione, nella seconda votazione risulta eletto il candidato che ottiene un numero di voti pari alla maggioranza assoluta dei votanti. 6. In caso di ulteriore mancata elezione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione abbiano riportato il maggior numero di voti". È eletto chi riporta il maggior numero di voti (...)";
- tenuto conto che entro il 4 maggio p.v. dovrà essere indetta, ai sensi delle medesime norme suddette, l'elezione del Rettore per il mandato 01.11.2022 31.10.2028 e che pertanto corrisponde ai principi di buon andamento, efficacia, efficienza, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa disporre con opportuno anticipo della lettura coordinata, coerente e condivisa delle norme essenziali che regolano il procedimento amministrativo stabilito per addivenire a detta elezione;
- ritenuto necessario conformarsi al principio generale dell'ordinamento giuridico che, in vista della corretta applicazione delle norme, per garantirne il rispetto dell'effettiva ratio e volontà, impone di interpretare le norme stesse, non solo secondo il criterio letterale (cioè, assumendo il significato grammaticale delle parole considerate non isolatamente ma nella loro connessione sintattica) ma anche secondo gli ulteriori criteri logico-sistematico (considerando la norma come inserita nell'ordinamento complessivamente esaminato) e finalistico o funzionale o teleologico (cioè, stabilendo lo scopo della norma, in modo tale che la sua applicazione sia conforme alle finalità per cui essa è stata emanata);
- osservato dunque che, nell'ambito delle sopra citate disposizioni normative, il termine "votanti", è impiegato soltanto nel comma 4 dell'art. 27 dello Statuto, in luogo del quale il Regolamento elettorale impiega invece la diversa espressione "numero di voti", che è quella ovunque altrove impiegata, nelle sopra citate disposizioni, per esprimere il significato in questione;
- notato altresì che il Regolamento elettorale e lo Statuto, nei dettati delle rispettive disposizioni di cui sopra, si differenziano proprio esclusivamente per il suddetto dettaglio terminologico;
- constatato infine che interpretare il suddetto termine "votanti", nella disposizione statutaria in esame, nel significato letterale di "persone che votano" contraddirebbe il senso e l'efficacia della regola di ponderazione dettata dal comma 2 dello stesso articolo 27; non solo vanificando lo scopo di tale regola e finendo per attribuire ai voti espressi dal personale t.a., rispetto ai voti pertinenti al personale docente, un'efficacia paritaria e niente affatto parametrica secondo il fattore di riduzione che lo Statuto stesso invece esplicitamente individua come tale, nella sua misura precisamente intesa (12%); ma, soprattutto, finendo addirittura per determinare un assurdo effetto di tendenziale impossibilità del raggiungimento del quorum per risultare eletti in sede appunto di seconda votazione; e ciò, tanto più il numero dei votanti appartenenti al personale t.a. risultasse superiore a quello dei votanti appartenenti al personale docente;
- considerato dunque che l'unica interpretazione plausibile del termine "votanti", nel testo succitato dell'art. 27, comma 4, secondo periodo dello Statuto dell'Ateneo, sia, anziché quella letterale di "persone che votano", piuttosto quella traslata di "voti espressi dalle persone che votano"; in quanto interpretazione che non solo consente di recuperare l'attuazione e salvaguardare completamente il senso della regola di cui all'art. 27, comma 2, lett. c), dello Statuto stesso, che stabilisce che il computo di tali voti debba avvenire secondo un fattore di ponderazione tra gli aventi diritto docenti e p.t.a., con applicazione a questi ultimi del parametro del 12% dei primi; ma anche in quanto unica interpretazione che può garantire la ragionevole operatività del quorum per risultare eletti nella seconda votazione, in mancanza della quale la possibilità del raggiungimento del quorum stesso risulterebbe assai limitata e



- corrispondente soltanto a determinate, molto particolari configurazioni del novero dei votanti rispetto alle sue componenti in termini di personale docente e personale t.a.;
- considerato inoltre ragionevole che l'elettorato attivo, determinato inizialmente con riferimento alla data di indizione delle elezioni, secondo il dettato letterale delle disposizioni sopra citate, sia poi sottoposto ad aggiornamento dinamico fino alla data di ciascuna tornata di votazione, in conformità alla disposizione dell'art. 10, comma 7, del Regolamento elettorale e per la costituzione degli organi dell'Università ("Può comunque essere ammesso a votare chi, pur non essendo compreso negli elenchi (...), abbia maturato il relativo diritto prima delle votazioni"), includendovi quindi chi ne maturi i requisiti entro tale data e viceversa escludendone chi entro la medesima data perda i requisiti stessi;
- ritenuto, infine, sempre quanto alla definizione dell'elettorato attivo, che i requisiti stabiliti dall'art. 27, comma 4, dello Statuto per l'inclusione nell'elettorato stesso, rispettivamente, con riguardo ai docenti ("tutti i docenti di ruolo e fuori ruolo dell'Ateneo") e con riguardo al personale t.a. ("personale tecnico e amministrativo in servizio a tempo indeterminato"), debbano essere assunti secondo la loro rispettiva accezione da tempo adottata nella prassi che conduce ad includere nell'elettorato attivo, oltre ai docenti fuori ruolo (pur trattandosi ormai di una categoria esaurita nell'ambito dell'Ateneo senese), anche i ricercatori a tempo determinato, i professori straordinari, il personale in aspettativa ed il personale in comando presso altre amministrazioni ed a far rimanere esclusi invece dall'elettorato attivo soltanto le unità di personale provenienti in comando da altre amministrazioni, nonché i professori onorari, emeriti e docenti senior;
- considerato che il Senato Accademico nella seduta del 15 marzo 2022 ha deliberato favorevolmente sulle sopracitate questioni interpretative;
- vista la Relazione tecnica del Responsabile del Procedimento;

DELIBERA

quanto segue:

- 1) l'art. 27, comma 4, secondo periodo dello Statuto dell'Ateneo ("(...), nella seconda votazione risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei votanti") si interpreta, conformemente all'art. 34, comma 5 del Regolamento elettorale e per la costituzione degli organi ("(...) nella seconda votazione risulta eletto il candidato che ottiene un numero di voti pari alla maggioranza assoluta dei votanti"), come segue:
 - a) nella prima votazione risulta eletto il candidato che ottiene un numero di voti pari almeno alla maggioranza assoluta dei voti esprimibili;
 - b) nella eventuale seconda votazione per l'elezione del Rettore, risulta eletto il candidato che ottenga un numero di voti - calcolati applicando il valore ponderato del voto attribuito al personale tecnico e amministrativo nella misura del 12% dei voti disponibili da parte dei docenti aventi diritto - pari alla maggioranza assoluta di quelli espressi;
- 2) l'art. 27, comma 2 dello Statuto dell'Ateneo ("L'elettorato attivo, definito con riferimento alla data di indizione delle elezioni, spetta: a) a tutti i docenti di ruolo e fuori ruolo dell'Ateneo; (...) c) al personale tecnico e amministrativo in servizio a tempo indeterminato (...)") si interpreta, conformemente all'art. 10, comma 7, del Regolamento elettorale e per la costituzione degli organi dell'Università ("Può comunque essere ammesso a votare chi, pur non essendo compreso negli elenchi (...), abbia maturato il relativo diritto prima delle votazioni"), come segue:
 - c) l'elettorato attivo, determinato inizialmente con riferimento alla data di indizione delle elezioni, è poi sottoposto ad aggiornamento dinamico fino alla data di ciascuna tornata di votazione, includendovi o escludendone rispettivamente, quindi, chi maturi o perda i relativi requisiti entro a tale data;
 - d) fanno parte dell'elettorato attivo, tra gli altri, i docenti fuori ruolo, i ricercatori a tempo determinato, i professori straordinari, il personale in aspettativa ed il personale in comando presso altre amministrazioni; rimangono esclusi invece dall'elettorato attivo le unità di personale provenienti in comando da altre amministrazioni, nonché i professori onorari, emeriti e i docenti senior.



La presente delibera, il cui testo viene letto e approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente esecutiva.

Per l'esecuzione Divisione Appalti, Convenzioni e Patrimonio - Ufficio convenzioni e procedimenti elettorali Decano di Ateneo

Per conoscenza Rettore Direttore generale